



azione dei  
cristiani per la  
abolizione della  
tortura

# CORRIERE



"Nessuno potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti."  
art.5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

ACAT Italia - Via della Traspontina, 15 - 00193 Roma Tel. 06.6865358  
www.ACATitalia.it - Email: posta@ACATitalia.it

Luglio 2020  
- rassegna stampa interna -

## I Diritti Umani e la detenzione all'epoca del Coronavirus

26 giugno 2020 - In occasione di questa giornata internazionale di sostegno alle vittime della tortura e nel contesto della pandemia mondiale del Covid19, desideriamo denunciare il grave impatto di questa crisi sulle persone detenute e ricordare le violazioni dei diritti umani che queste persone subiscono quotidianamente.



Se la crisi legata al coronavirus ha moltiplicato le iniziative di solidarietà internazionale e nazionale e provocato un forte turbamento mediatico, ha anche esacerbato le difficili condizioni di vita delle persone private della libertà e le violazioni dei diritti umani che subiscono. La crisi ha messo in luce le carenze dei luoghi di detenzione in molti paesi. Infatti, la promiscuità aggravata dal sovraffollamento carcerario, la mancanza di igiene e di personale che rende impossibile il rispetto delle misure sanitarie di base hanno posto le persone private della libertà in una posizione di forte vulnerabilità e hanno fortemente aumentato il rischio di diffusione del virus, facendo temere un vero e proprio disastro. La FIACAT fa notare come, in risposta a questa minaccia, gli Stati abbiano utilizzato una serie di misure per arginare la diffusione del virus, talvolta a scapito del rispetto dei diritti umani dei detenuti. Ad esempio, molti Stati come l'Italia (8 marzo), il Benin (18 marzo) e la Costa d'Avorio e il Congo hanno vietato le visite di famiglie e avvocati presso i detenuti. Anche ai membri

dell'ACAT, attori chiave nel miglioramento delle condizioni di detenzione e nella conservazione dei diritti dei detenuti, è stato negato l'accesso alle carceri. Questi deterioramenti delle condizioni di detenzione hanno in particolare portato a numerose rivolte in Italia che hanno causato la morte di oltre una dozzina di detenuti.

Altri Stati hanno, al contrario, accoppiato gestione della crisi e rispetto dei diritti umani riducendo il sovraffollamento carcerario con il rilascio di alcune categorie di persone detenute. È il caso del Congo, il Camerun e dell'Italia stessa che hanno liberato una parte degli imputati in attesa di giudizio che avevano superato i termini di custodia cautelare o che erano stati arrestati per reati minori o con una pena residua minimale. Tali misure, benché insufficienti, dimostrano che esistono soluzioni per garantire il rispetto dei diritti delle persone detenute proteggendole al contempo dalla pandemia.

La crisi del Covid-19 non può giustificare un peggioramento delle condizioni di detenzione e delle violazioni dei diritti umani. Al contrario, questa crisi offre una reale opportunità di denunciare le carenze dei sistemi carcerari esistenti al fine di costruire istituzioni rispettose dei diritti umani in cui la libertà sia la regola e la detenzione l'eccezione.

**In questo numero del Corriere affronteremo nel dettaglio quanto è successo in Italia a partire dalle decisioni del Governo, alle rivolte e i decessi, fino alle violenze denunciate dai detenuti. Vedremo anche il parere del Garante Nazionale dei detenuti Mauro Palma.**

*Panico, mancanza di informazioni, sovraffollamento. In Italia esplode la "polveriera carcere"*

# Le carceri durante il lock down

## Proteste e rivolte. Muoiono 13 detenuti

*Tra tutti coloro che, a causa della pandemia, hanno dovuto pagare un prezzo molto alto vi sono sicuramente le persone sottoposte a detenzione o comunque private della libertà*



### Il lock down nelle carceri

A causa dello stato di emergenza il carcere viene privato di qualsiasi contatto con l'esterno al fine di evitare il dilagare dell'epidemia: blocco dei colloqui in presenza con i famigliari, blocco di tutte le attività ricreative e didattiche, divieto di ingresso ai volontari. In seguito al propagarsi delle notizie relative alla diffusione del contagio anche dietro le sbarre, e alle restrizioni, ancora non confermate attraverso atti legislativi, tra il 7 e il 10 marzo scoppiano diverse manifestazioni di protesta all'interno di 84 carceri italiane, in circa una trentina di esse però si è trattato di vere e proprie rivolte. Ad essere coinvolti circa seimila detenuti. È utile ricordare che in questa fase non erano ancora entrate in vigore le misure volte a ridurre la popolazione carceraria contenute invece nel d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto 'Cura Italia'.

Il bilancio finale delle proteste: danni ingenti all'interno delle strutture, feriti tra i detenuti e gli agenti, e 13 morti tra i detenuti, presumibilmente per

overdose, presso le carceri di Modena, Rieti, Bologna.

### Muoiono 13 detenuti

Secondo le prime ricostruzioni ufficiali, relative al carcere di Modena, che conta il numero maggiore di decessi (9 su 13) i detenuti avrebbero assaltato le infermerie per poi ingerire mix letali di farmaci e metadone (una dinamica simile si sarebbe verificata anche a Rieti). Mentre per 9 di loro la morte sarebbe sopraggiunta quasi subito, per altri quattro sarebbe arrivata in fase di trasferimento da un istituto all'altro o appena arrivati al nuovo istituto (in seguito alle rivolte 1.600 detenuti vengono infatti trasferiti in altri istituti a causa dei danni subiti dalle strutture). Nonostante questa prima ricostruzione permangono numerosi interrogativi che vengono posti al Ministro della Giustizia nel corso di un'interrogazione parlamentare presentata l'8 aprile, dal deputato

*Continua a pag. 3*

Segue da pag. 2

Riccardo Magi. Non sono infatti sufficientemente chiare le dinamiche che hanno portato alla morte di 13 persone (mancano ad oggi gli esami tossicologici e i risultati delle autopsie coperti da segreto istruttorio), non è chiaro il motivo per cui almeno quattro di loro, prima di essere trasferiti, non siano stati sottoposti a controllo medico e portati subito in ospedale, non è noto che tipo di farmaci sia stato assunto. In risposta alla richiesta di chiarezza e trasparenza avanzata dal deputato Magi il Governo risponde: *“Tutti i dettagli e le informazioni contenute negli atti trasmessi alle procure della Repubblica costituiscono fatti coperti dal segreto investigativo e ovviamente non possono essere disvelati. Allo stesso modo, non*

*sono disponibili gli esiti delle autopsie, effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria, che, all'esito dei percorsi di indagine, potrà valutare la desecretazione degli atti che sono stati compiuti.”*

Lo stesso Garante nazionale per le persone private della libertà personale Mauro Palma ha formalizzato alla Procura la volontà di presentarsi come persona offesa nei procedimenti relativi all'accertamento delle cause dei decessi avvenuti in carcere nei giorni delle proteste.

Sempre Mauro Palma ha anche evidenziato, in una intervista a Avvenire.it, che *“L'esito drammatico dei tredici morti è stato frettolosamente archiviato, quasi un “danno collaterale”: nessuno si è interessato a quelle vite, neppure ai loro nomi.”*

**Vedere i riferimenti on-line sugli articoli “Carcere e Covid-19” a pag. 11**

## Quando l'angoscia ha invaso le carceri

È molto interessante soffermarsi sull'analisi che Mauro Palma fa di questi avvenimenti. In un intervento pubblicato dal quotidiano Avvenire, Palma scrive: *“La paura è diversa dall'angoscia: la prima individua un oggetto rispetto al quale misurare la propria reazione, la seconda non riesce più a individuarne alcuno e diviene totalmente avvolgente, fino a determinare un senso di ineluttabilità.”* Palma giustamente fa notare come questo nemico invisibile e sconosciuto del Covid19 ha sicuramente fatto passare dalla paura all'angoscia, fenomeno molto più preoccupante per i detenuti. Palma continua infatti dicendo: *“È la sensazione che si è vissuta in carcere. Accresciuta quando le presenze esterne sono pressoché sparite e lo spazio interno è diventato vuoto e sordo ad altre voci. La pandemia ha investito intere comunità, mettendole a confronto con un nemico sconosciuto”.*

Fortunatamente il fenomeno non è stato del tutto omogeneo o generalizzato come alcune cronache hanno voluto divulgare





# La firma di una petizione è un modo di impegnarsi?

*Dall'inizio degli anni 2000, il numero di petizioni online è salito alle stelle al punto che ora ci vuole un solo clic per impegnarsi in una causa. Con il rischio di svuotare di significato una qualsiasi firma?*



1

## Tante petizioni e... basta in Click

L'abbondanza di petizioni online può dare l'impressione che una firma non sia così preziosa come una volta. Qual è il valore di scrivere la tua mail in fondo a un modulo, senza muoversi?

Ma se, in una democrazia come l'Italia, lasciare il suo nome su una petizione sembra essere un atto innocuo..... non è meno tracciato.



2

## Ci siamo in prima persona

Quando firmiamo una petizione online, diamo un nome e un cognome, un luogo di residenza e altri dati personali. Tutte queste informazioni ci espongono e possono essere utilizzate dal creatore della petizione quando deve dimostrare l'autenticità delle firme.



3

## Firmare le petizioni è utile?

Ma firmare una petizione è utile?

Quando Priscillia Ludosky ha lanciato la petizione "Per prezzi più bassi del carburante" sul sito Change.org, non si sapeva che avrebbe raccolto più di un milione di firme..... e che il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, avrebbe risposto.



4

## Un effetto valanga

Da qui sono nati i "Gilet Gialli", che un enorme movimento sociale degli ultimi anni. La prova che una mobilitazione online incide sul dibattito pubblico.

Lo constatiamo anche in ACAT



5

## Più sono le firme, maggiore è il loro effetto!

Se la petizione ha un gran numero di firme, le nostre azioni di "pressione" sulle autorità hanno un peso maggiore. Inoltre, chi firma una petizione, spesso la condivide: un atto facile su Internet, via e-mail o sui social network.



**Quindi continuate a difendere i Diritti Umani: firmate e diffondete!**

# I detenuti denunciano violenze e repressione subito dopo le rivolte.

Nei giorni successivi alle proteste e alle rivolte scoppiate nelle carceri, numerose sono state le segnalazioni (inviata al Garante per i diritti dei detenuti e all'associazione Antigone) di abusi e violenze da parte del personale di polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti. Nello specifico presunti abusi, violenze e pestaggi sono stati segnalati presso il carcere "Opera" di Milano, a Pavia, Santa Maria Capua Vetere e Melfi. Nei casi di Santa Maria Capua Vetere e Melfi, l'uso della forza da parte degli agenti sarebbe avvenuto in un momento temporalmente distante da quello delle proteste, ipoteticamente a scopo punitivo e non di contenimento come si può leggere nel **XVI rapporto dell'associazione Antigone:**



Mauro Palma durante il Premio ACAT Italia 2019

*"I detenuti, dopo essere stati legati con le manette, sarebbero stati picchiati e, successivamente, almeno settanta di loro sarebbero stati trasferiti in altro istituto. Le segnalazioni hanno riferito altresì di detenuti portati in isolamento e lì picchiati e lasciati in mutande, e di detenuti che non riuscivano a camminare per le percosse ricevute. Le violenze sarebbero state inflitte anche con l'utilizzo dei manganelli."* Questo nel caso di Melfi.

Dinamica pressoché analoga per Santa Maria Capua Vetere. Sempre dal rapporto di Antigone: *"... alcuni agenti sarebbero entrati nelle celle e, cogliendo i detenuti di sorpresa, li avrebbero violentemente insultati e picchiati con schiaffi, pugni, calci e a colpi di manganello. I detenuti sarebbero poi stati*

*trascinati fuori dalle celle, nel corridoio, dove sarebbero stati ancora pestati e, per sfuggire ai colpi, costretti a correre, passando dalle scale, fino all'area di "passeggio". Chi cadeva a terra durante la corsa pare abbia subito ulteriori violenze. Altri agenti, invece, avrebbero invitato i detenuti ad uscire dalle loro celle per effettuare la perquisizione e, dopo aver fatto levare loro gli indumenti, li avrebbero percossi violentemente con calci, pugni e con colpi di manganello. Dopo il pestaggio, diversi detenuti sarebbero stati costretti a radersi barba e capelli. Alcuni detenuti picchiati sarebbero poi stati posti in isolamento, altri sarebbero stati trasferiti in altri istituti."*

Anche in questo caso la protesta era già rientrata in maniera pacifica. Diversi gli esposti presentati per denunciare quanto accaduto, fra cui quelli del **Garante regionale campano, Samuele Ciambriello** e di quello cittadino, oltre che da parte di famigliari e associazioni.

Per quanto concerne le presunte violenze presso il carcere "Opera" di Milano sono utili alcuni passaggi (ripresi in un articolo pubblicato su Internazionale) dell'esposto presentato dal Garante nazionale per i diritti dei detenuti e che riporta la testimonianza della moglie di un detenuto: *"Il lunedì sera (il 9 marzo, ndr) tutti facevano la battitura in rivolta e qualcuno dei detenuti ha dato fuoco a dei materassi. Dopo un po' sono entrati degli agenti antisommossa, hanno spento le luci e hanno picchiato tutti senza distinzioni. Ci sono dei ragazzi messi molto male"*. Mentre in un altro passaggio si legge ancora la testimonianza della madre di un ragazzo italiano detenuto nel primo reparto di Opera. Durante una telefonata il figlio le avrebbe detto che: *"se gli fosse successo qualcosa, avrebbe dovuto tenere presente da subito che non si sarebbe trattato di suicidio e nemmeno di assunzione di metadone"*.

Segnalazioni analoghe relative ad altri istituti vengono riportate da altre associazioni quali per esempio Osservatorio repressione su denuncia dei detenuti stessi o dei loro famigliari.

A distanza di due mesi, per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, risultano indagati 44 agenti di polizia penitenziaria per i seguenti reati: tortura, violenza e abuso di autorità..



# ACAT Italia: Carta dei valori

Maggio 2020 – ACAT Italia, con un'analisi approfondita e dopo incontri e collaborazioni svolte in maniera collegiale, ha definito questo importante documento, che riassume ed esplicita chi siamo, perché siamo nati e verso quali obiettivi muoviamo le nostre azioni.



## ACAT Italia – Carta dei Valori

1/2

**La tortura**, pur essendo vietata in modo assoluto da numerose convenzioni internazionali, è ancora praticata con molte varianti da oltre la metà dei paesi del mondo. Allo stesso modo, troppi paesi applicano la pena di morte e negano i diritti spettanti a tutti gli esseri umani.

**Alla luce della fede in Gesù Cristo**, considerando che la dignità di ogni persona umana implica il rispetto della sua integrità fisica e psichica, l'ACAT è nata nel 1974 in Francia dall'indignazione di Hélène Engel ed Edith du Tertre: «*Non posso definirmi cristiana e continuare a vivere come se non sapessi nulla*». ACAT Italia ha iniziato a operare dalla fine degli anni settanta in collaborazione con la ACAT Francia, acquisendo il suo Statuto nel 1987 e partecipando alla creazione della Federazione Internazionale delle ACAT (FIACAT).

**Noi di ACAT difendiamo l'articolo 5** della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: «*Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti*».

**Crediamo nella dignità intrinseca di ogni essere umano**, come ci ricorda la Bibbia: «*Il giorno in cui Dio creò l'essere umano, Dio lo fece a sua somiglianza*» (Genesi 5:1).

**Vivendo nella speranza evangelica**, accogliamo la parola di Gesù in difesa dei fratelli e delle sorelle che sono nella sofferenza: «*Venite, benedetti del Padre mio .... Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi... In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.*» (Matteo 25, 34-40).

### Noi di ACAT siamo:

- Per l'abolizione della tortura, in quanto è una grave negazione della dignità umana;
- Per l'abolizione della pena di morte;
- Per l'abolizione di ogni trattamento crudele, inumano o degradante;
- Cristiani di tutte le confessioni che si ritrovano in un cammino ecumenico comune;
- Indipendenti da partiti politici, governi ed estranei ad ogni atteggiamento settario;
- Impegnati nella difesa della dignità e dei diritti di tutti gli esseri umani senza nessuna distinzione di genere, età, provenienza geografica, etnia, fede religiosa e orientamento sessuale.

### Siamo convinti di dover:

- Agire per prevenire e abolire la tortura e la pena di morte. nonché le sparizioni forzate e ogni forma di repressione contro i difensori dei diritti umani;
- Agire in difesa dei diritti di tutte le persone migranti;
- Denunciare i trattamenti crudeli, inumani e degradanti ovunque e in qualunque forma vengano realizzati;
- Ricordare ai cristiani la loro responsabilità verso l'umanità e sensibilizzarne le coscienze;
- Pregare per le vittime e per il ravvedimento degli autori delle violenze;
- Informare, allertare e sensibilizzare l'opinione pubblica, i governi e le Chiese sui fenomeni di violazione dei diritti fondamentali dell'essere umano;
- Collaborare con tutti coloro che, a vario titolo e modo, sono impegnati nella difesa dei Diritti Umani e nella abolizione della pena di morte;
- Agire affinché le nuove generazioni abbiano piena coscienza dell'assoluta importanza dei Diritti Umani, educando e formando i giovani su questo tema.



*Molte le polemiche che hanno fatto seguito alle misure alternative decise con il Cura Italia e che hanno riguardato anche detenuti sottoposti al regime 41bis. Ma in cosa consiste il 41 bis e quali le differenze con l'ergastolo ostativo (Art. 4-bis)?*

## Art. 41-bis, così detto “Carcere duro”

L'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 è un regime penitenziario differenziato, che vede come principali *destinatari* gli autori di reati cosiddetti “di mafia”, cioè legati al crimine organizzato, e si applica quando vi sono elementi tali da ritenere che siano ancora vivi i collegamenti del detenuto con l'associazione.

La *finalità* principale è quella di indebolire quest'ultima, impedendo il collegamento tra i componenti dell'associazione che si trovano dentro il carcere e quelli che sono all'esterno.

Tale regime si caratterizza per la previsione di talune severe *restrizioni* che giustificano il nome con cui è conosciuto, nome che rinvia ad una idea di pena oltre la pena: “carcere duro”. Le restrizioni in pratica portano a un tendenziale “isolamento” del detenuto in regime di 41-bis e sono previste al comma 2-*quater*:

1) i detenuti devono essere posti in luoghi separati da quelli in cui si trovano i detenuti comuni; in taluni istituti che ospitano **sezioni speciali**, vengono previste all'interno di queste anche delle “aree riservate” destinate alle figure di spicco nell'organizzazione criminale; lì vi rimangono con un altro detenuto anche lui sottoposto al regime speciale;

2) i **colloqui** possono essere effettuati soltanto con familiari e conviventi una volta al mese, salvo eccezioni autorizzate; sono sottoposti a controllo audiovisivo e, se autorizzata dall'autorità giudiziaria, a registrazione; vengono svolti «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti» e ciò è stato tradotto dall'amministrazione penitenziaria nella nota predisposizione di un vetro divisorio a tutta altezza; solo i figli o nipoti minori infra-dodicenni possono svolgere il colloquio senza vetro divisorio;

3) le **telefonate** possono essere autorizzate nel numero di una al mese solo per coloro che non effettuano colloqui e solo dopo i primi sei mesi di applicazione della misura e vengono registrate;

4) a limitazioni vengono sottoposti anche i colloqui e le telefonate con il **difensore**, poiché possono effettuarsi fino ad un massimo di tre volte alla settimana, telefonata o colloquio che sia;

5) viene limitato lo **scambio di oggetti** da e verso l'esterno; ciò si risolve nel divieto previsto dall'am-

ministrazione penitenziaria di ricevere dall'esterno e di inviare all'esterno libri e periodici;

6) viene prevista l'esclusione di tali detenuti dalle **rappresentanze** dei detenuti e degli internati;

7) la **corrispondenza** è sottoposta a visto di censura, salvo quella con i parlamentari e autorità europee o nazionali competenti in materia di giustizia;

8) la **permanenza all'aria aperta** non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e per più di due ore al giorno;

9) la disposizione prevede che devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza per garantire l'assoluta impossibilità di **comunicazione tra detenuti** appartenenti a diversi gruppi di criminalità e lo **scambio di oggetti**.

Interessante notare che, rispetto allo scambio di oggetti, la Corte costituzionale ha considerato la disposizione legittima soltanto quando riguarda detenuti appartenenti a diversi gruppi di “socialità criminale”, altrimenti non si ravvede l'utilità della restrizione; parimenti la Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui trovava applicazione anche rispetto all'attività di cuocere cibi, perché ha riconosciuto “anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordinamento penit. Il diritto a conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale».

Il provvedimento con cui viene disposto il 41-bis non è emesso da un'autorità giudiziaria, ma dal **Ministro della giustizia** ed ha una **durata di quattro anni, prorogabili**, nelle stesse forme, **per successivi periodi ciascuno pari a due anni**. La proroga viene disposta «quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno». Applicato il provvedimento o disposta la proroga, il detenuto può proporre reclamo, che verrà deciso dal **Tribunale di sorveglianza di Roma** entro dieci giorni dal suo ricevimento. Quest'ultimo potrà esprimersi sui presupposti per l'adozione del provvedimento.



# Art. 4-bis, ovvero “Ergastolo ostativo”

L'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede un regime penitenziario differenziato che ha come destinatari gli autori dei reati inseriti nel lungo catalogo che la disposizione prevede. Il tratto comune è l'appartenenza degli stessi all'area dei reati (in genere) commessi dalla criminalità organizzata (mafia, 'ndrangheta, camorra, ecc.).

La *finalità* principale della disciplina è di carattere politico-criminale e investigativa. Il legislatore nazionale, infatti, per tali soggetti condiziona l'assegnazione al lavoro all'esterno e la concessione delle misure alternative alla detenzione alla **collaborazione con la giustizia**. L'eccezione a tale regola è prevista al comma 1-bis, che ammette tali soggetti alla fruizione di quelle misure se la collaborazione offerta risulti oggettivamente impossibile o irrilevante e se sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Questa disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale nella parte in cui faceva riferimento alla collaborazione anche per i **permessi premio**: questi potranno ottenerne la concessione «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti».

Chi è sottoposto al regime differenziato di cui al comma 1 dell'art. 4-bis se non collabora non può neppure accedere alla **liberazione condizionale** di cui all'art. 176 c.p. (art. 2, d. l. 13 maggio 1991 n. 152). Ciò significa che il condannato all'ergastolo e non collaborante non potrà essere rimesso in libertà: è il c.d. “ergastolo ostativo”

Tale “istituto” è stato censurato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso **Viola contro Italia** perché contrastante con l'art. 3 CEDU: è una violazione strutturale a cui lo Stato italiano dovrà porre rimedio. Lo stesso potrebbe giungere a breve: infatti, la Cassazione ha sollevato **questione di legittimità costituzionale** di questo articolato normativo (artt. 4-bis comma 1, art. 58-ter ord. penit. e art. 2 d. l. 13 maggio 1991 n. 152) con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost..

*Alessandro Valenti*

## La Corte Europea dei Diritti Umani sul caso “Viola contro Italia” ha così sentenziato:

13 giugno 2019: «*la Corte rammenta che la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà*».



*Corte Europea dei Diritti Umani - Strasburgo*

*"Resistere è mettere a frutto le situazioni inaspettate, dando valore alle emergenze".*

## **Nei momenti difficili, osiamo resistere!**

*La violenza della polizia e la custodia cautelare non sono una novità. L'apostolo Paolo, dopo essere stato incarcerato in seguito ad un processo rapido e ingiusto, ha compiuto un atto di resistenza per rendere pubblico il caso.*

L'apostolo Paolo e il suo amico Sila sono nella città romana di Filippi. Lì, una serva che aveva il dono della divinazione li segue gridando: "Questi uomini sono i servi di un Dio altissimo". Paolo, pensando che questo Dio altissimo sia Zeus, il dio dei pagani, e non il Dio d'Israele, scaccia lo spirito maligno della serva. I padroni della cameriera vedono così sparire una bella fonte di reddito e decidono di portare Paolo e Sila in tribunale.


I padroni inventano un'accusa calunniosa e persino razzista: calunniosa in quanto accusano Paolo e Sila di turbamento dell'ordine pubblico e di proselitismo (cosa che urtava molto la mentalità romana), mentre la querela è per la probabile perdita di denaro; «Sono Ebrei» questa è l'accusa razzista e antisemita. La folla accorre, il che è normale perché, nell'impero romano, il tribunale si trova sulla pubblica piazza, e si scatena.. E la folla si scatena. Una folla piena di intolleranza religiosa. Basterebbe poco per provocare un massacro. I giudici prendono l'iniziativa cedendo alla pressione: Paolo e Sila vengono portati via, spogliati, frustati, picchiati e messi in prigione. Una volta che la calma ritorna in città, i giudici, che si rendono conto che le accuse sono prive di fondamento (perché nulla nelle azioni di Paolo e Sila viola la legge romana), decidono di rilasciarli, a condizione che lascino silenziosamente la città. I giudici mandano quindi i loro subordinati a liberare Paolo e Sila perché il caso è imbarazzante.

Ma Paolo esige che i giudici vengano loro stessi, che si assumano la responsabilità delle loro azioni, tanto più che hanno commesso un grosso errore di procedura perché Paolo e Sila sono cittadini romani, cosa che non avevano nemmeno

pensato di verificare prima di metterli in prigione. Hanno giudicato sbrigativamente, su richiesta dei padroni. Hanno ceduto alla folla, non hanno rispettato la procedura giudiziaria. Hanno agito male e sono spaventati. Quindi si piegano e vanno a scusarsi personalmente. A parte l'esorcismo riuscito sulla cameriera, tutta questa faccenda avrebbe potuto risolversi in un fatto di cronaca nel giornale locale.

San Luca, l'evangelista amico dell'apostolo Paolo e autore degli Atti degli Apostoli, ha ben percepito la mancanza di una dimensione importante (Atti-6,16-40): la presenza di Dio, quella presenza che ha portato Paolo a resistere alla proposta dei giudici di estradarli, Lui e Sila, con la massima discrezione.

Il testo biblico ci dice così cosa è successo in prigione: "Paolo e Sila, in preghiera, cantavano le lodi di Dio, e gli altri prigionieri li ascoltavano, un terremoto aprì tutte le porte della prigione e tutti i ceppi dei detenuti; il carceriere, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, cercò di suicidarsi, ma Paolo glielo impedisce




*Valentin de Boulogne – San Paolo scrive le sue lettere*

perché i detenuti, invece, sono tutti presenti. Allora, la guardia porta Paolo e Sila a casa sua, li cura, si converte e si fa battezzare”.

Resistere significa continuare a pregare in situazioni che sembrano disperate, a cantare la propria speranza in Dio. Oggi, questa forza nella lode la possiamo ritrovare nella resistenza dei cittadini di Hong Kong che, la scorsa primavera, hanno usato l'inno "Canta Hallelujah al Signore" come un canto di raduno pacifico. Resistere è approfittare di situazioni inaspettate, trovando il lato positivo nelle emergenze.

Resistere significa denunciare le ingiustizie, portare alla luce i colpi inferti, per quanto possibile, con la nonviolenza, con la speranza che ciò possa cambiare il comportamento dei loro autori.



*Paolo e Sila*

E passare all'azione, come scrive Dietrich Bonhoeffer nella sua raccolta di poesie Resistenza e sottomissione:

"Fare e osare non i tuoi capricci, ma ciò che è giusto.

Non lasciarsi andare all'indecisione, ma afferrare con coraggio il reale.

Non è in una fuga ideologica, ma solo nell'azione che si trova la libertà.

Spezza il cerchio delle tue ansiose esitazioni per affrontare la tempesta degli eventi,

Spinto soltanto dal comando di Dio e dalla tua fede,

la libertà conquisterà il tuo spirito di giubilo."

*Jean-Michel Grellier*

*Predicatore laico delle Chiese Protestanti Unite e membro della commissione teologica di ACAT France*

#### **PREGHIERA**

**"Insegna il diritto e la giustizia a coloro che utilizzano milizie private e falsi pretesti.**

**Aiuta i responsabili della custodia cautelare a vietare i trattamenti degradanti.**

**Aiuta chi vuole soffocare un caso imbarazzante a dire la verità.**

**Appoggiamo nella loro resistenza coloro che rifiutano i compromessi.**

**Amen. "**

### **Riferimenti online per tutti gli articoli su "carceri e pandemia" (pag. 2, 3, 5)**

<https://www.camera.it/leg18/410idSeduta=0325&tipo=stenografico#sed0325.stenografico.tit00040.sub00110>

<https://www.ilrifirmista.it/carcere-santa-maria-il-racconto-dei-detenuti-ci-hanno-fatti-spogliare-e-picchiati-81671/>

<http://www.osservatoriorepressione.info/carceri-paure-abusi/>

<https://www.internazionale.it/reportage/giuseppe-rizzo/2020/04/14/riolta-carcere-opera-violenze>

[https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE\\_2020\\_XVIRAPPORTO%202.pdf](https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf)

<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fuori-dallangoscia-la-paura-da-superare>

[http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio\\_contenuto.page?contentId=CNG9035&modelId=10021](http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG9035&modelId=10021)



## La Relazione al Parlamento per il 2020 fatta dal Garante nazionale delle persone private della libertà

Mauro Palma, Presidente del Collegio del Garante, ha dichiarato nel corso del suo intervento, che *“il ricorso alla tortura non è una pratica da relegare a contesti a noi distanti. Nessuno Stato può ritenersi immune da episodi che possano essere così qualificati. Abbiamo imparato – purtroppo proprio attraverso l’esperienza vissuta nel nostro Paese diciannove anni fa – come la tortura possa presentarsi anche laddove non vi sia una situazione tecnicamente definibile come conflitto, perché il ricorso a maltrattamenti e tortura si può palesare quando si insinua un sentimento di negazione della persona di cui si è – seppur temporaneamente – custodi e responsabili.*

*Per questo, l’introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale, va salutato non solo come adempimento, quantunque tardivo, di un obbligo assunto sul piano internazionale, ma come atto di responsabilità, affinché comportamenti così gravi non corrano il rischio dell’impunità e al contempo si salvaguardi la dignità di tutti coloro che operano correttamente e dei loro Corpi di appartenenza”.* A questo proposito, è doveroso ricordare che il Garante nazionale è il Meccanismo di prevenzione e monitoraggio indipendente richiesto agli Stati aderenti al Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT).

Durante la presentazione il Garante nazionale ha anche fortemente richiesto la revisione dei Decreti Sicurezza, puntando l’attenzione su due aspetti. *“Il primo è l’assunzione delle indicazioni fornite dal presidente della Repubblica, il secondo è l’abbandono del sistema che non sta puntando sull’accoglienza diffusa ma solo su situazioni concentrate che hanno finito per determinare molta più insicurezza di quella che dovevano combattere”.* Inoltre Palma ha anche ricordato come le norme che disciplinano i Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr) siano ancora derivanti *“dalle regole dei vecchi Cie”*; ed ha dichiarato che serve una revisione di tali norme *“anche in considerazione del fatto che non esiste mandato di vigilanza sui Centri stessi da parte di una autorità indipendente di natura giurisdizionale”.*

### **“Il Garante dei Delinquenti”**

Così un leader dell’opposizione ha insultato M. Palma, per la sua richiesta di rivedere i Decreti Sicurezza, aggiungendo che *“ad avere bisogno di un “garante” non sono detenuti e spacciatori, ma gli agenti della Polizia Penitenziaria troppo spesso aggrediti, minacciati e perfino denunciati”.*

**Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Mauro Palma, reputando inaccettabile un tale travisamento della realtà, dei diritti umani e dei trattati internazionali.**



**Giugno 2020 - Nel corso del Consiglio Internazionale è stato eletto**

## **Il nuovo Bureau Internazionale FIACAT**

Come tutti gli anni la FIACAT ha tenuto il suo Consiglio Internazionale, l’assemblea generale alla quale partecipano tutte le ACAT del mondo, compresa (ovviamente) anche ACAT Italia.

Il Consiglio ha approvato programmi e progetti 2019 e 2020 e, cosa molto importante, ha eletto il nuovo **Bureau Internazionale**, cioè il collegio direttivo, al quale fino a questa data partecipava anche Massimo Corti che, in nome del “rinnovamento”, non ha riproposto la sua candidatura avendo già fatto 3 mandati.

**Il Presidente è stato confermato nella persona di Paul Angaman (Costa d’Avorio);**

**il Bureau 2020-24 è così composto:**

- ▶ **Benoît Thery (Francia)**
- ▶ **Christophe D’Aloisio (Belgio)**
- ▶ **Claire Doran (Canada)**
- ▶ **Jean-Bernard Marie (Francia)**
- ▶ **Jean-Daniel Vigny (Svizzera)**
- ▶ **Michel Kalemba Ngalamulume (Rep. Democratica del Congo)**
- ▶ **Salomon Nodjitoloum (Ciad)**